

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati componenti:

PRESIDENTE	Dr. Rocco Vallengia
GIUDICE REL.	Dr.ssa Eugenia Italia
GIUDICE ONORARIO	Dr. Giuseppe Cifarelli
GIUDICE ONORARIO	Dr.ssa Anna Paola Boniolo

ha pronunciato il seguente

DECRETO

I coniugi: [redacted] nato a [redacted] (Brasile) [redacted] cittadino brasiliano e cittadino italiano, iscritto all'Anagrafe Italiana Residenti all'estero presso il Comune di [redacted] e la moglie [redacted] cittadina brasiliana, nata a [redacted] (Brasile) il [redacted] [redacted] (Malawi) il [redacted] nell'interesse del figlio minore [redacted] nato a [redacted] (Febbraio 2019 dalla High Court of Malawi che ha disposto l'adozione del minore in favore di [redacted] e di [redacted] così come ratificata dal Tribunal Superior de Justiça brasiliano del 3 aprile 2019; ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di provvedere alla trascrizione della sentenza di adozione e all'annotazione sull'atto di nascita del provvedimento di adozione e, in ogni caso, di provvedere ad ogni ulteriore ed eventuale adempimento che si renda necessario, per il riconoscimento in Italia del provvedimento di adozione richiamato e della successiva ratifica, ai fini della acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore".

I ricorrenti allegano che essi hanno vissuto in Brasile per oltre trenta anni dalla nascita sino al 2016 in Brasile, quando si sono trasferiti in Inghilterra per ragioni professionali dove tuttora risiedono. Il [redacted] e la [redacted] hanno contratto matrimonio a [redacted] (Brasile). Nel 2018 i coniugi hanno deciso di intraprendere un procedimento di adozione internazionale, secondo la legge comune brasiliana. Con sentenza del 1° febbraio 2019 la Suprema Corte del Malawi ha disposto l'adozione del minore di nazionalità malawiana di nome [redacted] in favore di [redacted] e di [redacted]. All'esito di tale procedimento il 4 febbraio 2019 è stato emesso certificato di nascita del minore [redacted], in pari data, passaporto della Repubblica del Malawi.

I ricorrenti hanno poi chiesto ed ottenuto il riconoscimento della decisione di adozione emessa dalla Corte del Malawi con provvedimento del 3 aprile 2019 dal Tribunal Superior de Justiça di Brasilia. Le domande dei ricorrenti non sono meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni. Il riconoscimento di provvedimenti stranieri in materia di adozione è stato in passato oggetto di controversa interpretazione giurisprudenziale.

Il Collegio non ignora quelle pronunce che hanno ritenuto applicabili, in base all'art. 41 comma 2 della legge 218/1995, le disposizioni speciali in materia di adozione di minori, in particolare le norme contenute negli articoli 29 e 36 della legge 184/1983 (Cass. 11.3.2006 n. 5376; Cass. 22.9.2017 n. 22220; Cass. 18.3.2006 n. 6079).

Tuttavia successivamente con la sentenza 31.5.2018, n. 14007 la Corte di Cassazione ha compiuto un *revirement* e si è espressa nel senso che il modello di riconoscimento di decisioni straniere in via automatica sarebbe operativo nelle ipotesi di adozioni "nazionali" pronunciate all'estero nei confronti di minori italiani o di minori stranieri ad istanza di adottanti italiani o di adottanti stranieri. Occorre cioè distinguere il riconoscimento dell'adozione piena disposto all'estero, nel qual caso diverrà operativa la regola del riconoscimento automatico del provvedimento straniero, attraverso il rinvio agli artt. 64, 65, 66 della legge n. 218/1995, dalla diversa fattispecie della " adozione internazionale", schema contemplato dalla L. n. 184 del 1983 e rivolto a creare un nuovo legame familiare tra minore ed adottante, destinato a soppiantare i precedenti legami familiari con la famiglia d'origine, il cui vaglio è in effetti di competenza del Tribunale per i Minorenni.

Peraltro la Corte Costituzionale con la pronuncia d'inammissibilità n. 76 del 2016 ha fornito rilevanti indicazioni in ordine all'ambito di applicazione dei due commi che compongono la L. n. 218 del 1995,

art. 41 ed ha sottolineato la necessità di definire con esattezza le qualità soggettive dei richiedenti al fine di collocare il provvedimento da riconoscere nel corretto binario normativo sia in ordine al giudice competente che al contenuto del controllo giurisdizionale sull'atto estero. La Consulta ha rilevato che il giudice rimettente aveva omissso di distinguere le due diverse fattispecie di cui all'art. 41 della legge n. 218 del 1995, erroneamente ritenendo applicabile al caso concreto l'art. 36, 4° comma in tema di adozione internazionale di minori, con riguardo ad un caso di adozione all'estero di una bambina straniera ad opera di una donna (partner della genitrice biologica dell'adottanda) che al momento era anch'essa cittadina straniera.

Il contrasto giurisprudenziale risulta composto ora dalla stessa Corte di Cassazione che a Sezioni Unite con sentenza 31.3.2021, n. 9006 ha affermato che il provvedimento adottivo estero il cui riconoscimento in Italia venga richiesto da cittadini stranieri stabilmente residenti all'estero in relazione ad un minore, anch'esso cittadino dello Stato estero di cittadinanza dei richiedenti è assoggettato, quanto all'individuazione del giudice competente ed al regime giuridico applicabile alla L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 1 che, stabilisce: "I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66".

Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori come complesso normativo di applicazione necessaria per tutte le ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranieri in materia di adozione, nella parte in cui (art. da 29 al 39 quater la L. n. 184 del 1983) disciplina la speciale procedura dell'adozione internazionale, introdotta, nel corpus originario della L. n. 184 del 1983, con la L. n. 479 del 1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Ala per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993. Tale complesso normativo prevede che l'intero procedimento relativo all'adozione internazionale, dall'idoneità degli adottanti alle modalità di acquisto dello status genitoriale sia assoggettato alla competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni. Ai fini del riconoscimento del provvedimento estero di adozione (artt. 35 e 36), è necessaria la pregiudiziale verifica della ricorrenza dei requisiti specifici indicati dalle norme e del rispetto della procedura normativamente imposta. Tuttavia, non tutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede il riconoscimento confluiscono nella definizione normativa di "adozione internazionale", ma al contrario, **essa è limitata alle ipotesi in cui i richiedenti risiedono entrambi in Italia, o siano cittadini italiani risidenti all'estero** (art. 29 bis, comma 1 e 2). Peraltro l'art. 36, comma 4 della L. n. 183 del 1984 del Tribunale per i minorenni, prevede una modalità di riconoscimento del provvedimento adottivo estero da parte del Tribunale per i minorenni "semplificata", nel caso in cui il riconoscimento venga richiesto da cittadini italiani che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nel Paese straniero dove è stato pronunciato il provvedimento e di avervi avuto la residenza da almeno due anni.

Secondo la Corte di Cassazione, nella menzionata pronuncia a Sezioni Unite, deve essere esclusa anche la competenza del Tribunale ordinario (D.P.R. n. 396 del 2000, ex artt. 95 e 96. L'art. 95 prevede espressamente che chi intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto od in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione od altro adempimento deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile ma la disposizione, per quanto riguarda la rettificazione ed il rifiuto d'iscrizione riguarda atti formati in Italia. In ordine alle richieste di trascrizione, il sistema di controllo giurisdizionale fondato sui sopracitati artt. 95 e 96, deve coordinarsi con il regime giuridico del riconoscimento degli atti formati all'estero, in Unione Europea o fuori dell'Unione Europea, tenuto conto della tipologia di atto da riconoscere e del suo contenuto cogente. Ne consegue che dal rifiuto della trascrizione di un provvedimento estero costitutivo di uno status sorge una controversia che ha ad oggetto non la dimensione formale dell'atto o l'ambito delle attribuzioni e competenze dell'ufficiale di stato civile, cui è rimessa la prima sommaria deliberazione di compatibilità con l'ordine pubblico, ma l'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'efficacia dell'atto nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo del rispetto delle garanzie processuali del contraddittorio che della non violazione del limite costituito dall'ordine pubblico. In relazione alla trascrizione, pertanto, la competenza del tribunale è residuale e marginale, non potendo avere ad oggetto provvedimenti di rifiuto che si fondino su una valutazione negativa del rispetto del limite costituito dall'ordine pubblico. Venendo al caso di cui è causa, ai ricorrenti non solo manca il requisito comune della cittadinanza italiana (è cittadino italiano solo il sig. ████████) e ma pure quello della continuativa residenza e soggiorno per due anni nel Paese della cui pronuncia (in tal caso il Malawi) essi vorrebbero il

riconoscimento. Essi ammettono di risiedere in Inghilterra dal 2016, non allegano di aver risieduto in Malawi, e la sentenza del Malawi è del 1° febbraio 2019. Non risulta applicabile in alcun modo la disciplina dell'adozione internazionale, ed in particolare la procedura semplificata di cui all'art. 36, 4° comma della legge 184/1983.

La fattispecie risulta invece riconducibile al regime giuridico applicabile in base alla l. n. 218 del 1995, art. 41, comma 1 che, stabilisce: *'I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66'*. In particolare l'articolo 64, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera è riconosciuta *ope legis* in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando sono soddisfatte le condizioni ivi indicate.

Come previsto dall'art. 67 della L. n. 218 del 1995 "Soltanto in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento".

In ogni caso in base all' art. 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 è competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.

Nel caso di specie nessuna difficoltà di attuazione del provvedimento straniero risulta allegata e qualora lo fosse questo Tribunale non sarebbe competente a conoscere la controversia; pertanto entrambe le domande formulate devono rigettate per carenza di interesse ad agire, non risultando lesa ovvero controversa ovvero contestata la posizione giuridica dei ricorrenti in ordine all'efficacia del provvedimento straniero di cui chiedono il riconoscimento.

Ed in ogni caso, se la domanda fosse volta ad ottenere una pronuncia di adozione internazionale ai sensi dell'art. 36, 4° comma della legge 184/1983 risulterebbe infondata non sussistendone i presupposti, per le ragioni sin qui riferite.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando [redacted] /2021 A promosso da [redacted] nell'interesse del figlio minore

e da [redacted], nato a [redacted]

[redacted] (Malawi) ([redacted])


Rigetta tutte le domande.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.


Venezia, 22.12.2021

Il giudice estensore

Dr.ssa Eugenia Italia



Il Presidente
Dr. Rocco Vallengia



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Sabrina Rafido



Depositato in Cancelleria
14 GEN. 2022

VE - Mestre
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Sabrina Rafido



